



Unità Operativa Complessa E-Procurement

Via Enrico Fermi, 15 – 01100 VITERBO

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni

e-mail simona.digiovanni@asl.vt.it

Referenti amm.vi procedura:

Dr.ssa Simona Stefanoni Tel 0761 237838 – email: simona.stefanoni@asl.vt.it

RUP: Dr.ssa Tania Morano – tania.morano@asl.vt.it

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUDDIVISA IN N. 73
LOTTI, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI
AFFERENTI ALLA CND LETTERA “R” OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE
FACENTI PARTE DELL’AREA DI AGGREGAZIONE LAZIO “I”.**

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI.....	7
4.1. COMUNICAZIONI	7
5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
5.1. DURATA.....	8
5.2. REVISIONE PREZZI	8
5.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
8.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	12
8.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	13
9. AVVALIMENTO	13
10. SUBAPPALTO	14
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	14
12. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ...	17
14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	17
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
16.1. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	20
16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	20
16.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	21
16.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	21
17. OFFERTA TECNICA.....	23
18. OFFERTA ECONOMICA	25
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	27
19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (dei lotti qualità-prezzo).....	28
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	29
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	30
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	31

25.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	31
26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	32
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO	33
28.	ACCESSO AGLI ATTI.....	33
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34
31.	PRECISAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI	34

PREMESSE

Con specifico provvedimento deliberativo, questa Amministrazione ha disposto l'indizione di una procedura aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 25, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in n. 73 lotti unici ed indivisibili, per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici afferenti alla C.N.D. "R", destinati alle esigenze delle Aziende Sanitarie appartenenti all'Area di Aggregazione Lazio "I", e precisamente:

- A.S.L. Viterbo
- A.S.L. Rieti
- A.S.L. Roma 4
- A.S.L. Roma 5

La ASL Viterbo ha assunto il ruolo di azienda capofila a seguito di conferimento di delega da parte delle altre Aziende Sanitarie appartenenti all'Area di Aggregazione Lazio "I"

L'importo complessivo triennale a base d'asta è pari ad € 8.300.870,00 oltre IVA e/o altri oneri di legge.

La ASL di Viterbo opera in qualità di Stazione Appaltante capofila ed è responsabile della gestione della procedura di gara fino all'aggiudicazione.

Ciascuna Azienda Sanitaria aderente provvederà alla stipula dei contratti derivati per la quota di propria competenza.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo:
<https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>

L'affidamento avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di esecuzione della fornitura è presso le sedi delle Aziende Sanitarie partecipanti:

- ASL Viterbo
- ASL Rieti
- ASL Roma 4
- ASL Roma 5

I CIG sono acquisiti per ciascun lotto e gestiti tramite la piattaforma STELLA Regione Lazio.

Per l'espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA), accessibile all'indirizzo sopra indicato.

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dr.ssa Tania Morano, Dirigente UOS Gestione contratti e logistica presso l'UOC E-Procurement della ASL di Viterbo.

La stazione appaltante si avvale di responsabili di fase ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

La presente procedura rientra nell'ambito di applicazione:

- del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 (International Procurement Instrument – IPI);
- del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, recante misure restrittive relative all'accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica Popolare Cinese al mercato degli appalti pubblici dell'Unione europea.

In applicazione delle suddette disposizioni, la stazione appaltante procede alla verifica dell'origine degli operatori economici e dei dispositivi medici offerti, riservandosi di applicare le misure previste dalla normativa europea, tra cui eventuali limitazioni alla partecipazione, penalizzazioni in sede di valutazione e condizioni di esecuzione contrattuale.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e relativi allegati.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante ... [indicare il link], unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di Gara
2. Capitolato Tecnico e relativi allegati [A] – Prospetto Lotti; B) – Criteri di valutazione;
3. Capitolato d'oneri
4. Domanda di partecipazione
5. Dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria
6. Patto d'integrità

7. Schema di Contratto
8. Template prodotti.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione Concorsi e Gare / Avvisi e Gare, al seguente link: <https://asl.vt.it/concorsi-e-gare/avvisi-e-gare> e sulla Piattaforma Stell@, al seguente link: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine fissato in STELLA attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Si invitano comunque i partecipanti a consultare le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD Piattaforma STELLA, all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura, nonché sul sito istituzionale, nella sezione Concorsi e Gare / Avvisi e Gare, all'indirizzo internet <https://asl.vt.it/concorsi-e-gare/avvisi-e-gare>, all'interno della sezione dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

3. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.
4. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.1. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso in n. 73 lotti funzionali, unici ed indivisibili, aggiudicabili separatamente.

9. Le quantità, la descrizione, la classificazione CND e le caratteristiche tecniche minime dei dispositivi sono riportate nel dettaglio Capitolato Tecnico e relativi allegati [A) – Prospetto Lotti; B) – Criteri di valutazione.

L'importo complessivo triennale a base d'asta è pari a € 8.300.870,50 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Per le caratteristiche dell'appalto, consistente in mere forniture, non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

In considerazione della natura della fornitura, caratterizzata da forniture eseguite a consumo sulla base di ordinativi emessi secondo le esigenze clinico-assistenziali delle strutture sanitarie utilizzatrici, nonché dell'impossibilità di predeterminare un cronoprogramma delle prestazioni ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione l'istituto dell'anticipazione del prezzo (art. 33 Allegato II.14).

Trattandosi di contratto di somministrazione, le quantità indicate nell'allegato "Prospetto Lotti" sono da intendersi presunte e non vincolanti e rappresentano il fabbisogno stimato complessivo delle Aziende Sanitarie partecipanti. Eventuali variazioni dei fabbisogni non danno diritto all'aggiudicatario ad alcun indennizzo o compenso ulteriore. L'appalto dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'onori e dai relativi allegati.

5.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi (3 anni), decorrenti dalla data della stipula del contratto ovvero dell'avvio anticipato ai sensi della normativa vigente.

Vige condizione risolutiva, anche parziale, nei casi di attivazione di iniziative regionali e/o Convenzione/AQ Consip e/o quant'altro, aventi ad oggetto le forniture di cui al presente appalto, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere, fatto salvo il pagamento delle spettanze per le prestazioni erogate.

5.2. REVISIONE PREZZI

È prevista una clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., da attivarsi al verificarsi di condizioni oggettive, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinino una variazione del costo dei dispositivi medici oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo del contratto.

In tali casi, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI), con riferimento al settore:

ATECO 32.5 – Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche (mercato interno).

Per il presente appalto, associato al CPV 33190000-9 – Dispositivi e prodotti medici vari, si applica la corrispondenza tra CPV e indici ISTAT prevista nelle Tabelle D dell'Allegato II.2-bis del Codice.

La variazione percentuale del prezzo è determinata secondo la seguente formula:

- $\Delta P = 0,80 \times ((\text{Indice ISTAT } t / \text{Indice ISTAT } 0) - 1 - 0,05)$
- dove:
- Indice ISTAT 0 = valore dell'indice al mese di stipula del contratto;
- Indice ISTAT t = valore dell'indice al momento della verifica;
- 0,05 = franchigia del 5%;
- 0,80 = percentuale di adeguamento prevista dalla normativa.

La revisione si applica solo se il risultato è positivo o negativo oltre la soglia del 5%.

La revisione dei prezzi è attivata dalla stazione appaltante, anche d'ufficio, mediante monitoraggio periodico degli indici ISTAT e delle condizioni di mercato.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di segnalare eventuali variazioni rilevanti, mediante trasmissione di documentazione idonea.

La revisione è riconosciuta all'esito di apposita istruttoria condotta dalla stazione appaltante; trattandosi di gara aggregata, ciascuna Azienda Sanitaria contraente applica la revisione ai contratti di propria competenza.

La revisione dei prezzi:

- non ha effetto retroattivo;
- si applica esclusivamente alle prestazioni non ancora eseguite;
- non può comportare modifiche sostanziali del contratto;
- è applicata nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico.

Gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, ove previste, nonché, se necessario, mediante utilizzo delle economie da ribasso d'asta. La revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

5.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

I contratti derivanti dalla presente procedura possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

In particolare:

a. Proroga contrattuale (art. 120, comma 10)

Ciascuna Azienda Sanitaria aderente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima di 12 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ovvero a condizioni più favorevoli.

L'Azienda esercita tale facoltà mediante comunicazione all'appaltatore tramite posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, ai sensi dell'art. 120, comma 11, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara.

In tal caso, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni contrattuali.

b. Quinto d'obbligo (art. 120, comma 9)

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ciascuna Azienda Sanitaria può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso, l'appaltatore non può esercitare il diritto alla risoluzione del contratto.

c. Modifiche per circostanze impreviste (art. 120, comma 1, lett. a)

Ciascuna azienda facente parte dell'Area di Aggregazione Lazio I si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: in base a futuri imprevedibili incrementi delle prestazioni erogate oggetto d'appalto motivate dal/i clinico/i utilizzatori, ovvero modifiche logistiche-organizzative-sanitarie che generano impatto sull'acquisto di beni oggetto di gara, oltretutto modifiche dei flussi regionali etc. che determinino aumenti o comunque variazioni dell'attività sanitaria; esigenze in virtù delle quali emergano necessità aggiuntive dei dispositivi oggetto d'appalto.

La portata della modifica consentita non potrà superare, per singolo lotto, il 50% del valore contrattuale stipulato da ciascuna Azienda.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 16.878.436,69 al netto di Iva, così suddiviso:

Importo complessivo [Base d'asta triennale]	€ 8.300.870,50
Proroga contrattuale (art. 120, comma 10)	€ 1.660.174,10
Quinto d'obbligo (art. 120, comma 9)	€ 2.766.956,83
Modifiche per circostanze impreviste (art. 120, comma 1, lett. a)	€ 4.150.435,25
Valore globale stimato del Progetto	€ 16.878.436,68

Le modifiche sono applicate ai prezzi, patti e condizioni originari, salvo l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi.

In considerazione della natura aggregata della procedura, ciascuna Azienda Sanitaria aderente provvede autonomamente alla gestione delle modifiche contrattuali relative al proprio contratto derivato.

Trattandosi di gara a lotti il valore globale stimato per singolo Lotto (comprensivo delle opzioni, variazioni e modifiche ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) è dettagliatamente riportato nell'allegato al capitolato tecnico A) Prospetto lotti.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara, per singolo lotto, in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorzata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La presente procedura è soggetta alle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/1031 (IPI) e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197.

La stazione appaltante, ai fini dell'esclusione, procede alla verifica dell'origine degli operatori economici e dei dispositivi medici offerti, ai sensi:

- dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/1031;
- dell'art. 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.I I del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.I I, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari all'importo corrispondente alla somma del valore totale stimato dei lotti per cui si presenta offerta, come riportato nell'allegato A "Prospetto Lotti" al Capitolato tecnico, IVA esclusa.

La comprova del requisito, è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

8.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 8.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 8.1. deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 8.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, l'aggiudicatario ha l'obbligo di non concedere in subappalto più del 50% del valore totale del contratto a operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, fermo quanto sopra indicato al paragrafo "Subappalto", l'aggiudicatario è obbligato a garantire per la durata del contratto, che i beni o i servizi che saranno forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un suo subappaltatore. Come sopra precisato l'origine del bene della Repubblica Popolare Cinese sarà determinato in ragione di quanto previsto all'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% della somma del valore totale stimato dei lotti per cui si presenta offerta, come riportato nell'allegato A "Elenco Lotti" al Capitolato tecnico, IVA esclusa, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La riduzione dell'importo della garanzia rispetto alla misura ordinaria prevista dall'art. 106, comma 1, del Codice è motivata dall'elevato valore stimato dell'appalto, determinato anche dalla previsione delle opzioni contrattuali indicate nella documentazione di gara, nonché dall'esigenza di assicurare la proporzionalità dell'onere di partecipazione e la più ampia partecipazione degli operatori economici, in coerenza con i principi di concorrenza, accesso al mercato e favor participationis, tenuto conto che la funzione della garanzia provvisoria è limitata alla tutela della serietà dell'offerta nella fase di gara.

La riduzione dell'importo della garanzia provvisoria è altresì giustificata dalla previsione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della funzione della garanzia limitata alla tutela della serietà dell'offerta e della successiva verifica della documentazione amministrativa in capo all'aggiudicatario.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., sede in Via Genova, 52 - filiale 14500, Viterbo 01100, IBAN: IT66R0100514500000000218040, BIC: BNLIITRR. In tal caso il concorrente dovrà trasmettere la distinta del pagamento effettuato.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news/garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere resa *nei confronti della stazione appaltante delegante*.
- c) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- d) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- e) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- f) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 [ovvero eventuale successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].

Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il contributo deve essere versato entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

La stazione appaltante verifica l'avvenuto pagamento del contributo ANAC nell'ambito delle verifiche amministrative effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema ovvero non sia comprovato dalla documentazione prodotta dall'operatore economico, la stazione appaltante può attivare il soccorso istruttorio ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro il termine di presentazione dell'offerta.

Resta ferma l'inammissibilità dell'offerta in caso di mancato pagamento del contributo entro il suddetto termine.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nella PAD a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo I.I.

14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo I di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o

nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC., di cui al precedente articolo del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura
- 6) comunicazione, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, contenente i conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi
- 7) copia del Patto di Integrità, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 16.3;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 16.4;
- 10) copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato documento n. 4.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.1. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

16.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento

16.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b. l di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
- d) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);
- (o, in alternativa)**
- f) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
- g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD stessa, accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale>, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto **14** e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **Dichiarazioni relative al Regolamento (UE) 2022/1031 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 (IPI).** Facendo rimando al Parere funzione consultiva n. 10 del 1 aprile 2026 ANAC, in relazione al disciplinare di gara che richiama il Regolamento (UE) 2022/1031 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, si chiede di produrre le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - dichiarazione relativa all'origine degli operatori economici ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/1031;
 - dichiarazione relativa alla provenienza dei prodotti offerti, determinata conformemente ai criteri di cui all'art.60 del regolamento (UE) 952/2013
 - dichiarazione di impegno ad assumere gli obblighi di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031.
- 2) **Offerta economica senza prezzi** con l'elenco dettagliato dei prodotti offerti, l'indicazione dei singoli codici (con assoluta esclusione dei prezzi).

Per i Dispositivi Medici sarà necessario presentare anche la **Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici** (versione approvata con D.M. del 13/03/2008) e il **Codice di Repertorio Ministeriale**.

Si specifica che l'indicazione della CND è orientativa e non vincolante ai fini della presentazione dell'offerta, è invece vincolante la rispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto alla descrizione e alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun prodotto di cui alla presente gara.

- 3) **Schede tecniche di ciascun prodotto offerto** (con lo specifico riferimento al Lotto di gara) che dimostrino la corrispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste nel capitolato compresi i certificati di qualità e i dépliant illustrativi;

Le schede tecniche dovranno riportare con chiarezza, oltre alle caratteristiche strutturali e qualitative, quanto segue:

- ✓ ragione sociale della ditta produttrice;
- ✓ denominazione commerciale del prodotto;
- ✓ tipologia di confezionamento e numero di pezzi per confezione;
- ✓ elenco delle materie prime utilizzate;
- ✓ controllo di qualità;
- ✓ indicazioni d'uso;
- ✓ controindicazioni.

- 4) **Indicazione del codice BASIC UDI-DI di ciascun dispositivo medico se appartenenti alle categorie dei Dispositivi impiantabili delle classi III e IIb, dei dispositivi non impiantabili di classe III, dei dispositivi medico-diagnostici in vitro di classe D** in ottemperanza ai Decreti Ministeriali 11 maggio 2023 relativi alla registrazione e conservazione in modalità elettronica da parte delle istruzioni sanitarie dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) in attuazione del D.Lgs. n. 137/2022 (per Dispositivi impiantabili delle classi III e IIb e dei dispositivi non impiantabili di classe III) e del D.Lgs. n. 138/2022 (per i Dispositivi medico-diagnostici in vitro);

- 5) **Per i Dispositivi Medici il certificato rilasciato da Enti notificati attestanti la conformità dei prodotti alle disposizioni previste dalle Direttive CEE vigenti in materia di Dispositivi Medici** (D.Lgs. n. 37 del 25/01/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2007/47/CEE – concernente i dispositivi medici").

Inoltre la ditta concorrente dovrà indicare chiaramente, per ogni prodotto offerto, la relativa classe di rischio di appartenenza secondo quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva CEE 93/42, recepita con D.Lgs. n. 46/97, dichiarando contestualmente il possesso del marchio CE;

- 6) Le **istruzioni per l'uso**, redatte in lingua italiana, per ogni prodotto offerto;

- 7) **Documentazione scientifica a supporto ove presente (ANCHE IN LINGUA ORIGINALE);**

- 8) **Relazione dettagliata sul Servizio post vendita** con particolare riferimento ai seguenti aspetti: Supporto formativo ed educativo, in riferimento alle attività di training clinico sul corretto utilizzo del prodotto Gestione del back order nel post-vendita, in termini di trasparenza, monitoraggio e risoluzione di eventuali carenze; Gestione degli Avvisi di Sicurezza: tempestività nella comunicazione e risoluzione dei richiami o aggiornamenti di sicurezza.

- 9) **Tutte le informazioni utili per la valutazione qualitativa**, secondo i parametri valutativi indicati nell'allegato B) "Criteri valutativi" al Capitolato tecnico.

Non sarà possibile cumulare più lotti in un'unica scheda tecnica.

- 10) **Copia di un documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica, allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti

segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Quanto sopra si rende altresì necessario al fine di consentire alla Stazione Appaltante di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 36 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Si specifica al riguardo che in ipotesi di mancato deposito di copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, l'offerta tecnica, così come depositata in piattaforma, sarà resa integralmente disponibile, ai primi cinque concorrenti in graduatoria.

Al fine di garantire l'ottemperanza all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. recante "agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate", il concorrente allega anche una copia firmata di tutta l'OFFERTA TECNICA, già oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali e brevetti, adeguatamente oscurata anche nelle parti riguardanti i dati personali, allegando apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'O.E. dichiara che la copia dell'OFFERTA TECNICA in questione, oscurata dei dati personali e nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali e brevetti, è la medesima di quella depositata in piattaforma non oscurata.

Quanto sopra nel rispetto del "Diritto di accesso agli atti" di cui all'art. 25 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 35-36 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., anche a maggior tutela della riservatezza dei dati personali dell'operatore economico, nonché per una tempestiva messa a disposizione delle offerte depositate in piattaforma, accuratamente oscurate dall'operatore economico titolare dei dati.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD stessa, accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale>, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 0, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **il prezzo unitario per ogni prodotto offerto**, nonché il prezzo totale offerto del Lotto per tutta la durata del periodo contrattuale, che dovrà essere inferiore rispetto all'importo a base d'asta, risultante dalla somma dei prezzi relativi ai singoli prodotti al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, espressi sia in cifre sia in lettere (ossia l'unitario moltiplicato per le quantità totali presunte); il codice e la descrizione articolo, la CND, il Codice di Repertorio, il codice UDI-DI dei dispositivi impiantabili delle classi III e IIb-dei dispositivi non impiantabili di classe III-dei dispositivi medico-diagnostici in vitro (laddove offerti), l'aliquota I.V.A., il confezionamento con relative misure offerte ed indicazione del produttore, se diverso dal fornitore. Il prezzo unitario offerto deve essere onnicomprensivo di tutti gli oneri di trasporto e degli accessori eventualmente presenti in offerta; Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali;
- b) l'allegato report Excel denominato "TEMPLATE PRODOTTI" debitamente compilato in ogni colonna evidenziata con il colore giallo;
- c) i propri listini prezzi aggiuntivi per dispositivi medici che riportano la medesima CND (non ricompresi nell'offerta depositata), con l'indicazione della percentuale di sconto applicabile, UNICA e valevole per tutta la durata contrattuale. Si precisa che tale sconto non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione economica dell'offerta presentata dalla Ditta candidata. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nel corso della validità contrattuale, di approvvigionarsi di dispositivi medici non espressamente

compresi nell'offerta di cui alla presente gara, a copertura di improvvise esigenze aziendali che si dovessero presentare, avvalendosi dei predetti listini aggiuntivi anche con richiesta di condizioni economiche migliorative rispetto al Listino;

- d) le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. NB: la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione;
- e) copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In ipotesi di discordanza tra i prezzi espressi in cifre, i prezzi espressi in lettere, il ribasso percentuale, sarà ritenuta valida l'Offerta più conveniente per la Stazione Appaltante.

Il prezzo unitario deve essere onnicomprensivo di tutti gli oneri di trasporto e accessori eventualmente presenti. Inoltre l'offerta economica dovrà contenere la dichiarazione che, nella formulazione del prezzo offerto, si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché dei costi relativi alla sicurezza (D.lgs. n. 81/08). L'analisi dei costi, per ciascun lotto offerto, dovrà essere riferita ai costi di produzione, ai costi per investimenti, al D.lgs. 81/08 e alle spese generali/utili.

Si specifica che per i Lotti suddivisi in sub Lotti la ditta offerente dovrà indicare, pena esclusione, tutte le informazioni sopra richieste.

Gli importi complessivi dell'affidamento di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

1. di tutti gli oneri, obblighi e spese di remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, a norma del presente disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
2. delle spese generali sostenute dall'aggiudicatario;
3. dell'utile di impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dalla documentazione di gara. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito alcun altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Al fine di garantire l'ottemperanza all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. recante "agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate", il concorrente allega anche una copia firmata di tutta l'OFFERTA ECONOMICA adeguatamente oscurata nelle parti riguardanti i dati personali, allegando apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'O.E. dichiara che la copia dell'offerta economica, oscurata dei dati personali, è la medesima di quella depositata in piattaforma non oscurata.

Quanto sopra nel rispetto del "Diritto di accesso agli atti" di cui all'art. 25 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 35-36 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., anche a maggior tutela della riservatezza dei dati personali dell'operatore economico, nonché per una tempestiva messa a disposizione delle offerte depositate in piattaforma, accuratamente oscurate dall'operatore economico titolare dei dati.

L'ASL potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima, nel rispetto di quanto normativamente previsto.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'allegato 2B) al capitolato.

In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (**PT**) e il "**Punteggio Economico**" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Il "**Punteggio Tecnico**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum P_{ij}$$

dove:

PT_i: Punteggio Tecnico dell'operatore i-esimo

$\sum P_{ij}$: Sommatoria dei punteggi assegnati all'operatore i-esimo per ogni criterio

La somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione determinerà il totale del punteggio tecnico (PT= max 70).

Di seguito vengono indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico, con il seguente procedimento:

- I. assegnazione di un "giudizio" (g) da parte della Commissione a ciascuno dei parametri di valutazione di ciascun criterio sopraelencato, secondo i seguenti sette livelli:
 - non valutabile/non conforme 0,00;
 - scarso 0,25;
 - insufficiente 0,50;
 - sufficiente 0,60;
 - discreto 0,70,
 - buono 0,85;
 - ottimo 1,00;

2. attribuzione ad ogni criterio di valutazione del giudizio pesato (Gp) quale risultante dal prodotto del giudizio (g) assegnato a ciascun criterio di valutazione, moltiplicato per il peso del criterio medesimo, secondo la formula:

- **Gp = g x peso % (5 decimali);**
- somma (SGp) dei giudizi pesati Gp di ogni parametro di ciascun criterio di valutazione;
- attribuzione dei punteggi rispettivamente assegnati ai criteri principali ciascuno con la formula:

$$\mathbf{Xi = \frac{SGpi \times Pi \max}{100}}$$

Dove:

i = iesimo criterio;

Xi = punteggio ottenuto dalla ditta;

Pi max = punteggio massimo attribuibile ad ognuno dei criteri di valutazione principali come sopra indicato;

3. la somma dei punteggi così ottenuti per ogni criterio principale di valutazione costituisce il punteggio qualità SX ottenuto da ogni partecipante che pertanto vale:

SX = somma di tutti gli Xi.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 42 punti per il punteggio tecnico complessivo (70 punti).**

19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (dei lotti qualità-prezzo)

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula RIBASSO MASSIMO NON LINEARE:**

$$\mathbf{P = P_{max} (R_{off} / R_{maxoff})^*}$$

dove:

P = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

P_{max} = punteggio economico massimo assegnabile;

R_{off} = valore ribasso offerto dal concorrente;

R_{maxoff} = valore ribasso dell'offerta più conveniente;

*** = coefficiente esponenziale stabilito dall'Amministrazione pari a 0,3**

Non si prevede la riparametrazione dei punteggi ottenuti né per la parte tecnica né per quella economica

La Commissione prenderà atto della graduatoria generata automaticamente dal sistema e risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione tecnica e di quelli attribuiti in base al corrispettivo offerto e trasmetterà tutti gli atti/verbali al RUP che formulerà la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta che avrà conseguito il miglior punteggio nella combinazione qualità/prezzo.

L'appalto sarà aggiudicato all'offerente che, sommati i punteggi ad esso attribuiti in sede di valutazione qualitativa ed economica, avrà ottenuto il punteggio globalmente più alto.

Tutti gli elementi del giudizio qualitativo forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente alla valutazione economica, costituiscono formale impegno e si intendono automaticamente recepiti nel contratto.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

La Stazione Appaltante potrà richiedere alle Ditte concorrenti tutta l'ulteriore documentazione relativa all'oggetto della fornitura ritenuta necessaria ai fini delle valutazioni tecniche e dell'aggiudicazione della gara, da intendersi esclusivamente quale documentazione esplicativa di quanto già contenuto nell'Offerta Tecnica prodotta. Non saranno prese in considerazione integrazioni documentali.

20 . COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, con provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 ovvero 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale, previa adozione di apposito atto deliberativo reperibile sull'Albo Pretorio, al link <https://alboonline.asl.vt.it/alboonline/#/albo/filter>.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21 . SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno ed alle ore che verranno preventivamente comunicati sul Sistema, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità.

Trattandosi di seduta pubblica virtuale, l'operatore economico partecipante alla procedura deve accedere alla schermata di log-in del Sistema : (<https://stella.regione.lazio.it/Portale/>), cliccando sul link "sistema acquisti" abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Effettuato l'accesso, dovrà ricercare la procedura di gara di interesse mediante la sezione "Bandi scaduti" e successivamente "Bandi pubblicati".

Per partecipare alla seduta, sarà necessario cliccare sul comando "bandi scaduti" e, dopo aver selezionato la procedura di interesse, sul comando "seduta virtuale", abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Ciascuna seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati appositamente.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 24. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte presentate, in seduta pubblica virtuale. Una volta ultimata l'apertura delle offerte presentate e la presa visione delle documentazioni in esse contenute, la commissione giudicatrice procede alla chiusura della seduta pubblica virtuale.

La commissione giudicatrice procede, in sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando, nel presente disciplinare e nell'allegato Capitolato Tecnico. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica virtuale, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 7 giorni solari dalla richiesta stessa. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara (formato dal R.U.P. dal Responsabile della fase di affidamento e da n. 2 funzionari amministrativi dell'UOC e-Procurement), in seduta pubblica virtuale, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente anche avvalendosi della commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente, anche nell'ottica di snellire ed accelerare il procedimento amministrativo di verifica dell'anomalia dell'offerta, allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 110 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente articolo disciplina l'aggiudicazione e stipula di tutti i lotti della presente procedura di gara.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi

inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi

comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante (<https://www.asl.vt.it/>).

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita secondo le modalità messe a disposizione dalla PAD, attraverso apposita sezione accessibile a tutti i partecipanti e resa nota agli interessati tramite specifica comunicazione di notifica.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante le modalità messe a disposizione dalla PAD, attraverso apposita sezione accessibile soltanto ai primi cinque classificati. La disponibilità della documentazione è resa nota agli interessati attraverso specifica comunicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90, nella sezione appositamente prevista dalla PAD. L'accesso è consentito secondo le modalità utilizzate dalla PAD stessa.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Si rimanda agli articoli del presente Disciplinare di gara afferenti all'oscuramento dei dati personali.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente procedura è competente esclusivamente il T.A.R. Lazio.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Viterbo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- titolare del trattamento è la ASL di Viterbo;
- del trattamento è l'Avv. Gennaro Maria Amoruso (D.P.O. Asl VT) – Tel.: 07613391 e-mail: ufficio.privacy@asl.vt.it / dpo@asl.vt.it - PEC: dpo@ergopec.it;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla procedura stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dal R.U.P., nonché dei componenti della commissione di gara (laddove esistente), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

31. PRECISAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Si procederà all'esclusione del Concorrente ovvero alla risoluzione del contratto con l'Aggiudicatario in ogni caso di inosservanza delle norme del Codice di Comportamento ASL approvato con Deliberazione n. 1134/2024, del P.T.P.C. nonché del P.T.T.I..

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le seguenti ragioni d'urgenza: l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea

32. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Disciplinare ovvero nell'allegato Capitolato ovvero negli ulteriori atti di gara, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché le norme del Codice Civile.

Qualora le sopravvenute modifiche o integrazioni normative di cui al D.lgs. 209/2024 del 31/12/2024 (Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023 e s.m.i.) incidano su una o più clausole del presente Bando, dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dr.ssa Tania Morano
(Responsabile UOS Gestione Contratti e Logistica)